

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

FORUM DELLA MERITOCRAZIA

Articolo 1

E' costituita l'Associazione denominata %FORUM DELLA MERITOCRAZIA+ con sede in Milano.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro e si intende costituita secondo la previsione degli articoli 14, 36, e 38 dettati dal Codice Civile per le Associazioni non riconosciute; essa e pertanto regolata dagli accordi tra gli Associati.

Articolo 2

L'Associazione e apolitica ed intende svolgere ogni attività nell'osservanza delle leggi dello Stato Italiano che regolano e tutelano, in ogni loro scopo e fine, la vita delle Associazioni.

L'associazione è apartitica, non persegue scopi politici né diretti né indiretti, non ha fini di lucro.

L'associazione ha come principio fondante l'affermazione del concetto di %Meritocrazia+come attrazione e costruzione del talento, nella costruzione del singolo individuo, nell'ambiente lavorativo e come concetto fondamentale della vita sociale

Il codice etico dell'associazione costituisce estrinsecazione scritta di tale principio ispiratore, punto di riferimento relativamente a ogni attività posta in essere, valore che deve essere condiviso da ogni singolo membro.

L'accettazione esplicita del contenuto del codice etico costituisce presupposto essenziale per l'acquisto dello status di socio. Il comportamento del socio tenuto in difformità da tali principi ispiratori che sia idoneo a cagionare pregiudizio alla reputazione e all'immagine dell'associazione stessa costituisce valido motivo di esclusione, con conseguente perdita dello status di socio.

I soci membri del Consiglio Direttivo che vogliono fare attività politica devono comunicare tempestivamente al Presidente tale decisione e, conseguentemente, saranno dichiarati sospesi dalla propria carica fino a quando tale attività rimarrà in essere.

Tale sospensione avrà durata massima di sei mesi trascorsi i quali il Consigliere sarà dichiarato decaduto e, pertanto, sostituito mediante cooptazione alla prima riunione di Consiglio Direttivo.

Articolo 3

L'associazione, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni o con ministeri, Regioni, Enti locali, Università, Fondazioni, Enti privati, Enti finanziari pubblici e privati si pone i seguenti obiettivi quali:

- a) Fondare un network di giovani professionisti, imprenditori, manager, consulenti, formatori, ricercatori e studenti che abbiano aspirazioni professionali e personali in linea con i principi fondanti dell'associazione ex art 2.
- b) Valutare il potenziale di ogni risorsa emergente mettendole a disposizione tutti gli strumenti idonei alla realizzazione e alla concretizzazione di tale potenziale. Per realizzare tale obiettivo l'associazione potrà:
 - istituire borse di studio determinandone, con apposito regolamento, le modalità di accesso;
 - istituire percorsi di formazione e di stage anche in partnership con altre organizzazioni o con soggetti esterni all'associazione;
 - mettere in contatto la risorsa con altri soggetti facenti parte del network associativo affinché essa possa esprimere concretamente il proprio talento in una funzione lavorativa in linea con il proprio know-how, i propri skills e le proprie aspirazioni.

- c) Promuovere e diffondere una cultura basata su valori di promozione del talento, di affermazione dei concetti di merito e di meritocrazia, anche attraverso la misurazione del merito nella società pubblica, nella scuola e nelle imprese ed associazioni. Tale diffusione potrà aver luogo mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, pubblicazioni, raccolta e premiazione di storie di merito e qualunque altro mezzo che verrà considerato idoneo a raggiungere lo scopo prefissato.
- d) Preparare, organizzare e partecipare a studi, eventi, seminari, ricerche di qualità in relazione al valore della meritocrazia e della valorizzazione dei talenti.

Articolo 4

L'Associazione trae i propri proventi dall'espletamento dei propri compiti istituzionali, dalle quote versate dagli associati, da eventuali contributi degli stessi o di Enti ed Aziende pubbliche e private, da incarichi di studio e di ricerca retribuiti, nonché da ogni altra forma di offerta, donazione o lascito che volontariamente gli pervenisse.

Articolo 5

Tutti gli Enti, Aziende, Associazioni italiane e straniere, persone fisiche che condividono alcuni o tutti gli obiettivi e le attività di cui al precedente Art.3 possono richiedere l'associazione.

La iscrizione all'associazione si ottiene producendo apposita domanda, comprensiva del pagamento della quota annuale, contenente i propri dati e indirizzata al consiglio direttivo.

La iscrizione acquista efficacia il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda da parte dell'associazione e viene ratificata dal consiglio direttivo alla prima riunione successiva se non vengono ravvisati motivi ostativi.

La qualifica di socio implica l'accettazione integrale del presente Statuto e del Codice Etico, conferisce diritto ad usufruire di tutti i servizi dell'Associazione e a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative che saranno indette dalla stessa.

Articolo 6

Il Forum della meritocrazia è costituito dai suoi soci. L'associazione comprende le seguenti categorie di soci:

- fondatori,
- ordinari,
- onorari,
- sostenitori.

I soci fondatori, persone e/o organizzazioni, sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, devono aver compiuto il diciottesimo anno di età, sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal consiglio direttivo.

I soci ordinari, persone e/o organizzazioni, sono coloro che si sono iscritti all'associazione in data successiva a quella della costituzione, devono aver compiuto il diciottesimo anno di età, sono obbligati al versamento di una quota annuale nella misura stabilita dal consiglio direttivo.

Tutti i soci fondatori e ordinari partecipano all'assemblea con voto deliberativo e possono concorrere alle cariche sociali, se in regola con il versamento della quota annuale.

Possono essere soci ordinari tutti coloro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, corredata dall'accettazione scritta del contenuto del codice etico.

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci ordinari.

I soci onorari, persone e/o organizzazioni vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo, e sono scelti tra personalità che si sono particolarmente distinte in campo culturale, sociale, economico, artistico e intellettuale, affermando in maniera particolare principi e valori contenuti negli scopi dell'associazione e nel suo codice etico.

Essi possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto.

I soci sostenitori, nominati su delibera del Consiglio Direttivo previa richiesta da parte dell'interessato, sono coloro che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo dell'associazione attraverso la partecipazione a campagne di sostegno ed effettuando erogazioni liberali e/o donazioni per garantire il regolare svolgimento delle attività promosse.

Le modalità di partecipazione e contribuzione dei soci sostenitori all'associazione sono stabilite da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

Acquista titolo per richiedere di diventare socio sostenitore anche colui che opera nei confronti dell'associazione fornendo beni e servizi in gratuità.

Essi possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto.

Articolo 7

La qualifica di socio ed il conseguente diritto alla partecipazione alle cariche sociali si perde per dimissioni e per esclusione.

L'esclusione può essere deliberata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, qualora l'associato metta in atto comportamenti contrari al perseguimento dei fini sociali o contrari allo Statuto, nonché per motivi di indegnità morale.

Il socio escluso ha la facoltà di ricorrere contro la decisione del Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri, entro quindici giorni dalla notifica a sue mani del relativo provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri deciderà sul ricorso nella prima seduta ordinaria immediatamente successiva alla data di presentazione del ricorso.

La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva e inappellabile.

Nelle more della decisione del ricorso il socio, qualunque sia la sua carica, non può partecipare a riunioni o votazioni dell'Associazione restando temporaneamente sospeso dalle cariche ricoperte.

Gli associati che risultino morosi nel pagamento della quota associativa annuale alla data dell'assemblea che approva il bilancio, verranno considerati esclusi per morosità perdendo ogni prerogativa ed ogni beneficio determinato dall'appartenenza all'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Presidente Onorario, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, il Segretario Generale, il Comitato Scientifico, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 9

L'Assemblea Generale dei soci è il principale organo di consultazione dell'Associazione.

Essa si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione del Presidente dell'Associazione, con preavviso di almeno quindici giorni, per discutere e approvare la relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi generali delle attività da svolgere, approvando il bilancio, consuntivo e preventivo, entro il mese di Maggio.

In via straordinaria, l'Assemblea può essere convocata, con preavviso di almeno dieci giorni, dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata della maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea partecipano i soci fondatori e i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali, ed i soci onorari e sostenitori. Questi ultimi due non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di impedimento di quest'ultimo, l'Assemblea provvederà alla elezione del Presidente della seduta.

Il compito di Segretario della riunione sarà esercitato da un Consigliere ovvero da un socio fondatore od ordinario, con diritto di voto, presente dall'Assemblea.

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale dei soci sarà pubblicato nel sito internet dell'Associazione ed inviato via mail a tutti i soci, almeno quindici giorni prima della data della prima convocazione; esso conterrà inoltre la data della seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'assemblea opera come organo di raccordo tra le attività dell'Associazione e i destinatari sociali ai quali l'attività dell'Associazione si rivolge.

Equindi suo compito:

- 1) valutare l'impegno dell'Associazione nei campi di attività istituzionali;
- 2) formulare adeguate e motivate raccomandazioni che indirizzino l'attività dell'Associazione;
- 3) sollecitare e stimolare iniziative ed interventi dell'Associazione nei settori e per i problemi ritenuti di rilevante importanza per i propri soci, o di rilevante importanza sociale.

Articolo 10

Le riunioni dell'Assemblea Generale dei soci, in sede ordinaria, sono valide quando sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e le stesse siano adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Se, in prima convocazione, non viene raggiunto il numero legale, l'Assemblea, in seconda convocazione, che non può essere prevista per lo stesso giorno, delibererà a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti. Nelle Assemblee Ordinarie i soci possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio.

Le adunanze delle assemblee ordinarie possono tenersi anche in audio / video conferenza.

L'Assemblea Generale dei soci in sede straordinaria, è competente al fine di deliberare la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Le adunanze della stessa in prima convocazione sono valide quando siano presenti i due terzi degli Associati aventi diritto al voto e le deliberazioni siano adottate con la stessa maggioranza dei due terzi.

Se, in prima convocazione, non viene raggiunto il numero legale, l'Assemblea, in seconda convocazione, che non può essere prevista per lo stesso giorno, delibererà a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti.

Nell'assemblea straordinaria i soci possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è composto da membri elettivi e membri di diritto. Lo stesso dura in carica 3 (tre) anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri ed è eletto dall'Assemblea dei soci, che ne determina anche il numero.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio stesso nominato volta per volta.

Il Consiglio Direttivo:

- promuove e controlla l'attività e la realizzazione delle finalità dell'Associazione nel rispetto delle indicazioni e delle raccomandazioni espresse dalla Assemblea Generale dei Soci;
- decide sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- stabilisce l'importo annuale della quota sociale;
- nomina il Vice Presidente, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale e il Tesoriere;
- conferisce i poteri di spesa al Presidente ed al Direttore Generale, determinandone l'ammontare;
- elegge i componenti del Collegio dei Probiviri.

Tutte le spese dell'Associazione devono essere autorizzate da apposita delibera del Consiglio Direttivo, diversamente l'Associazione non può procedere al loro rimborso.

Il Consiglio Direttivo presiede alla organizzazione ed al funzionamento dell'Associazione, secondo le disposizioni del presente Statuto.

Esso può svolgere le sue attività anche in forma telematica (videoconferenza, conferenza telefonica).

Spetta altresì al Consiglio Direttivo la cura, la responsabilità e la vigilanza su ogni iniziativa della quale l'Associazione si faccia promotrice o sostenitrice, nonché su ogni altro servizio o strumento informativo o divulgativo della stessa.

Se un Consigliere non partecipa per due volte consecutive ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, il Consiglio stesso può pronunciare la sua decadenza da componente del Consiglio.

I Consiglieri esclusi, dimissionari o decaduti, possono essere sostituiti per cooptazione, fino al plenum del Consiglio stesso, e la delibera di cooptazione dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei soci nella sua prima riunione successiva alla delibera.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare il comitato scientifico, nonché comitati tecnici aventi carattere temporaneo, su particolari temi di specifico interesse.

IL PRESIDENTE

Articolo 12

L'Associazione è amministrata da un Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, che esercita tutti i poteri che interessano l'intero svolgimento delle attività sociali ed amministrative dell'Associazione.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione e dura in carica tre anni.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, della Pubblica Amministrazione e dei privati, e dispone su mandato del Consiglio Direttivo dei seguenti poteri elencati in via esemplificativa:

- realizzare compravendite di beni strumentali all'attività dell'Associazione;
- stipulare e risolvere contratti di lavoro e di qualsiasi altra natura;
- ricevere e pagare somme di denaro, concedere garanzie e fidejussioni, aprire e gestire conti correnti anche allo scoperto presso banche o uffici postali, sottoscrivere e negoziare effetti bancari, concordare prestiti;
- esercitare le necessarie azioni giudiziarie a tutela dagli interessi dell'Associazione.
-

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo predisponendo l'ordine del giorno.

Il Presidente viene affiancato dal Vice Presidente che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il Vice Presidente esercita la propria funzione coordinandosi con il Presidente.

Il Vice Presidente viene nominato dal consiglio direttivo e resta in carica tre anni.

Il Presidente può delegare uno o alcuni dei suoi poteri al Direttore Generale e ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Tra i soci onorari potrà anche essere nominato un Presidente onorario che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 13

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, e rimane in carica per tre anni, o fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica al momento della sua nomina.

Il suo mandato è di coadiuvare il Presidente ed il Vice Presidente nel concreto perseguimento degli obiettivi stabiliti dallo Statuto, e nelle attività ad essi connesse.

Il Direttore Generale ha la cura, la responsabilità e la vigilanza di tutta la situazione finanziaria dell'Associazione, di cui gestisce inoltre l'ordinaria amministrazione, pertanto può ricevere e pagare somme di denaro, concedere garanzie e fidejussioni, aprire e gestire conti correnti anche allo scoperto presso banche o uffici postali, sottoscrivere e negoziare effetti bancari, concordare prestiti secondo i limiti di delegazione ricevuti dal Consiglio Direttivo.

Egli è responsabile delle scritture contabili dell'Associazione, e ogni anno, entro il mese precedente l'assemblea di approvazione del bilancio, provvede a far redigere il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il bilancio deve essere presentato al Tesoriere per la verifica e per il controllo di cui all'Art. 15 del presente Statuto. Il bilancio, vistato dal Tesoriere, deve essere sottoposto, non più tardi del mese di Maggio di ciascun anno, all'esame dell'Assemblea la quale delibererà sull'approvazione.

È, altresì, compito del Direttore Generale:

- stabilire le modalità di versamento delle quote associative e dei contributi ordinari e straordinari;
- curare il supporto dello staff alle attività facenti capo ai diversi organi dell'Organizzazione;
- coadiuvare l'attività del Presidente.

Il Direttore Generale viene affiancato dal Vice Direttore Generale che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Il Vice Direttore Generale esercita la propria funzione coordinandosi con il Direttore Generale.

IL TESORIERE

Articolo 14

Il Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone esterne alla Associazione, è proposto dal Presidente e nominato dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni.

Il Tesoriere accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione. Egli verifica e controlla il bilancio, nonché tutte le scritture contabili e finanziarie ad esso relative.

Vista inoltre la copia originale del Bilancio dell'Associazione in segno di avvenuta verifica.

Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio, da presentare in Assemblea Generale, dopo il controllo del Tesoriere.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 15

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti, proposti dal Presidente tra soci e non soci e nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri nomina tra gli stessi il Presidente e, su richiesta del Presidente dell'Associazione, esamina e dirime le controversie sorte, sia tra i soci ed organi associativi, sia tra soci e soci, adottando i relativi provvedimenti.

Esso giudica con provvedimento inoppugnabile ed esecutivo, secondo i principi, i criteri e modi, contemplati nel presente Statuto, su ricorsi scritti, formulati in opposizione a provvedimenti disciplinari deliberati dagli organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri deve verbalizzare su apposito registro i ricorsi ad esso pervenuti, le risultanze relative alle istruttorie effettuate e le misure deliberate, dandone poi ufficialmente comunicazione al Segretario Generale dell'Associazione per la notifica e l'esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente del Collegio.

Il ricorso, da qualunque socio proposto, non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 16

Il Comitato Scientifico è composto da membri nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, tra coloro che abbiano conseguito prestigio nazionale ed internazionale nella promozione e nella valorizzazione della meritocrazia e della valorizzazione dei talenti.

Il Presidente del Comitato Scientifico ha, insieme al Presidente, facoltà di proposta e indirizzo delle attività scientifiche, comunicative e formative della Associazione, si fa garante del loro livello e della loro apertura nazionale ed internazionale, favorisce i collegamenti con le istituzioni universitarie e di ricerca sia pubbliche che private.

Egli presiede inoltre il Comitato scientifico della Associazione e rimane in carica tre anni e partecipa alle attività sociali.

IL LIBRO DEI VERBALI

Articolo 17

Ogni organo collegiale deve tenere un apposito "Libro dei Verbali", che sarà conservato nella sede dell'Associazione del Direttore Generale o da altra persona incaricata.

Detto libro deve contenere il Verbale di ogni seduta dell'organo cui si riferisce, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

La presente direttiva non si applica per il Collegio dei Probiviri, la cui attività è specificatamente regolata dalle vigenti leggi in materia.

RETRIBUZIONE DELLE CARICHE

Articolo 18

Ogni carica prevista nel presente Statuto non è retribuita, salvo per i casi in cui qualcuno sia chiamato a ricoprire incarichi che prevedano un impegno costante in favore della attività dell'Associazione, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Per le riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Probiviri, può essere prevista la erogazione di un gettone di presenza il cui importo sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

INCARICHI RETRIBUITI

Articolo 19

Gli incarichi di ricerca, le consulenze, i contratti di collaborazione possono essere affidati a terzi ovvero ai soci dell'Associazione previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Tutte le spese dell'Associazione devono essere autorizzate da apposita delibera del Consiglio Direttivo, diversamente l'Associazione non può procedere al loro rimborso.

SCIoglimento

Articolo 20

L'eventuale scioglimento della Associazione può essere deciso solo ed esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.